



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Tesi di Laurea

Uso illecito e riciclaggio di criptovalute

Relatore

Ch. Prof. Massimo Buongiorno

Laureando

Francesco Angeloni

Matricola 856826

Anno accademico

2021/2022

INDICE

Sommario

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO 1: PREMESSE GENERALI	3
1.1 Valute e criptovalute	3
1.2 Filosofia di pensiero su criptovalute e DeFi	6
CAPITOLO 2: USO ILLEGALE DELLE CRIPTOVALUTE.....	9
2.1 Verità o leggenda?	9
2.2 Abusivismo finanziario	10
2.3 Criptovalute e riciclaggio.....	13
2.4 Sanzioni e criptovalute	17
2.5 Effetto Elon Musk	20
2.6 Il caso Squidcoin	23
CAPITOLO 3: NORMATIVE E MEZZI DI CONTRASTO	26
3.1 Raccomandazioni GAFI.....	26
3.2 Normativa europea	27
3.3 Normativa nazionale	30
CAPITOLO 4: MiCA E CASI PRATICI	34
4.1 Profilo generale	34
4.2 Obiettivi	35
4.4 Come MiCa aiuta le società crypto.....	36
4.5 Tassonomia	36
4.5.1 <i>Utility token</i>	37
4.5.2 <i>Asset-referenced token</i>	38
4.5.3 <i>Electronic money token</i>	40
4.6 Il caso Colonial Pipeline.....	41
4.7 Il caso Tornado Cash.....	43
CONCLUSIONE	46
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	48

INTRODUZIONE

Le criptovalute ormai sono diventate parte integrante della vita di tutti i giorni nel mondo finanziario e non.

Un fenomeno in costante sviluppo che alterna i suoi momenti di crescita a delle fasi di profondo calo.

Nate per essere moneta digitale, le criptovalute in realtà si stanno dimostrando degli asset ad alto potenziale speculativo grazie alla loro elevata volatilità, degli strumenti dove spesso anche i meno esperti decidono di scommettere forse solo perché moda del momento.

Ma qual è la reale motivazione che ha spinto alla creazione della finanza decentralizzata e alla conseguente nascita delle criptovalute?

Una discussione molto accesa è anche quella riguardante la possibilità di compiere atti illeciti attraverso le monete digitali. Si andrà quindi a verificare se effettivamente le criptovalute costituiscono uno strumento criminale e in che misura, presentando casi pratici a sostegno di entrambi le tesi. Inoltre, si andrà ad analizzare quale sia l'eventuale regolamentazione alla quale debbono sottostare le criptovalute. Le normative e le direttive (sia a livello nazionale che internazionale) poste in essere da determinati enti, sono sicuramente il mezzo principale per provare a disciplinare un settore che vede ancora molte zone grigie al suo interno, inoltre si proverà a capire come queste potranno evolvere nel prossimo futuro.

CAPITOLO 1: PREMESSE GENERALI

1.1 Valute e criptovalute

La valuta è un'unità di scambio, la quale vede come obiettivo quello di semplificare l'alienazione di beni e servizi. Nella maggior parte dei casi assume la forma di moneta. Viene di norma emessa da stati o gruppi di stati (es. euro) attraverso la propria banca centrale in regime di monopolio. In numerosi casi però non è così (perché la maggior parte delle banche centrali sono state privatizzate). Possono esistere infatti più istituti di emissione.

Il medesimo nome può essere impiegato per definire diverse monete (es. dollaro, canadese e statunitense), inoltre più paesi hanno la possibilità di adottare la stessa valuta (es. l'euro), oppure uno stato può dichiarare a corso legale la valuta di un altro paese (ad esempio, il dollaro statunitense è la valuta legale di Panama, processo che viene indicato con dollarizzazione).

La valuta intesa come mera e propria moneta deve assolvere principalmente a 3 funzioni:

- È una modalità di scambio, un mezzo di pagamento con un determinato valore.
- È unità di conto che permette di assegnare un costo a beni e servizi.
- È anche riserva di valore.

Tuttavia, il settore informatico/tecnologico favorito dagli sviluppi nel campo della crittografia - ovvero dell'applicazione di metodi che servono a rendere un messaggio comprensibile/intelligibile solo a soggetti autorizzati a leggerlo - e dal miglioramento della rete internet, sta provocando una trasformazione radicale nell'economia globale, con specifico rimando al settore finanziario, dal punto di vista dei sistemi di scambio di beni, servizi e ogni attività finanziaria.

Ad aver acquisito sempre maggiore rilievo tra le tecnologie digitali utilizzate in ambito finanziario, troviamo le cosiddette "criptovalute" (o "valute virtuali").

L'espressione è composta da due vocaboli: cripto e valuta. Si va ad indicare così una valuta 'nascosta', nel senso che è individuabile/usufruibile solo conoscendo uno

specifico codice informatico (le c.d. 'chiavi di accesso' pubblica e privata, in linguaggio ancora più tecnico).


La criptovaluta non esiste in forma fisica (anche per questo viene definita 'virtuale'), ma si genera e si scambia esclusivamente per via telematica

Determinati termini tipicamente impiegati per le monete a corso legale, come ad esempio quello di 'portafoglio', sono stati adeguati all'ottica delle monete virtuali, dove si parla di 'portafoglio digitale/elettronico' (o wallet digitale/elettronico o semplicemente e-wallet).

La criptovaluta, una volta che è stata data l'autorizzazione dai partecipanti alla relativa transazione, può essere scambiata secondo uno schema peer-to-peer (tra due dispositivi direttamente, senza usufruire di intermediari) per la negoziazione di beni e servizi (come fosse moneta a corso legale a tutti gli effetti).

Un'ulteriore ripartizione adottata prevede la distinzione tra moneta virtuale 'chiusa', 'unidirezionale' e 'bidirezionale'. Ciò che distingue le 3 tipologie sta nel fatto di poter o meno scambiare la cripto con moneta a corso legale (o valuta 'ufficiale' o 'moneta fiat', secondo altre qualificazioni) e nella tipologia di beni/servizi acquistabili. Il bitcoin, tra le più famose monete virtuali, è una tipologia di criptovaluta bidirezionale per la sua semplicità di conversione con le principali valute ufficiali e viceversa.

FIGURA 1: TIPOLOGIA CRIPTOVALUTE



Fonte: <http://www.telecomitalia.com/tit/it/notiziariotecnico/2014-01/capitolo-06.html>

Facendo riferimento alle 3 funzioni principali delle valute, le crypto non possono assolvere alla funzione di "unità di conto" in quanto sono soggette ad un'alta e frequente volatilità che non consente di quantificare beni e servizi in unità di criptovalute. Per ciò che concerne invece la funzione di riserva di valore, le crypto tenderanno ad una crescita del proprio valore con l'aumento delle negoziazioni di beni e servizi che le vedono protagoniste.

Una delle grandi differenze tra valute e criptovalute, è che le prime sono emesse da determinati istituti come le banche centrali mentre le seconde vengono emesse dall'ente emittente il quale ne gestisce l'emissione ed il controllo secondo proprie regole.

Come per le valute, la Consob riconosce anche alle criptovalute delle qualità peculiari:

- Il protocollo, ovvero un codice informatico nel quale vengono illustrate le modalità con cui devono essere svolte le transazioni
- La blockchain, una specie di libro mastro nel quale vengono raccolte tutte le operazioni che vengono effettuate

- Una rete decentralizzata di soggetti che usufruiscono della blockchain attenendosi ai dettami del protocollo

1.2 Filosofia di pensiero su criptovalute e DeFi

«Blockchain e fiducia è un ossimoro, una contraddizione in termini. In un ambiente costruito sulla base di una blockchain non è necessario fidarsi, il sistema di per sé definito trustless, ossia senza fiducia, sopperisce a questa esigenza tipica del mondo in cui viviamo. Il concetto vale per Bitcoin, per esempio, ma si complica un pochino se andiamo a utilizzare blockchain che acquisiscono dati da oracoli esterni rispetto ai quali comunque dobbiamo esprimere la nostra fiducia». (Alessandro Ghiani, articolo: Blockchain: la fiducia digitale fa paura alle banche, a cura di Matteo Vittorio Martinasso, Il Bollettino, 15 marzo 2022)

Il termine metathesiofobia indica quella che in gergo è definita come la paura del nuovo, una paura verso il cambiamento che può addirittura sfociare in fobia appunto. Chi ne soffre tende a sottrarsi ai mutamenti della vita quotidiana.

Un concetto forse esagerato, ma che può rendere l'idea di cosa stia accadendo nel mondo finanziario con l'avvento e la continua espansione del settore delle criptovalute e soprattutto del perché vi sia questa grande diffidenza nel loro uso.

Una delle idee cardine delle valute digitali è sicuramente: libertà attraverso la decentralizzazione

Questo principio di base costituisce probabilmente la causa principale della nascita delle crypto. La meccanica ed il funzionamento di questo strumento virtuale aiutano sicuramente la "creazione" di libertà. Come?

La decentralizzazione assegna indipendenza e potere economico al singolo individuo, il quale è libero di spostare la propria ricchezza su tutto il globo, la sola cosa di cui necessita è la salvaguardia da parte di un efficace codice crittografico.

Molto spesso ci si concentra esclusivamente sulla natura di strumento di investimento piuttosto che un mero mezzo di speculazione, caratteristiche sicuramente attribuibili alle criptovalute ma le motivazioni per cui esse sono nate (in particolare Bitcoin) non sono queste.

Ma qual è la filosofia collegabile alle criptovalute? Per cominciare è doveroso fare un chiarimento sulle 3 macrocategorie che compongono la filosofia aristotelica: metafisica, epistemologia e etica. La metafisica è la componente che tenta di scovare la natura assoluta della realtà escludendo i giudizi derivanti dall'esperienza.

L'epistemologia riguarda invece la conoscenza e i metodi delle scienze. Infine, l'etica è la parte di filosofia relativa ai principi e alla moralità che guidano il comportamento. Vi sono infine tre domande che correlano le diverse componenti appena viste: Che cosa esiste? Come lo so? E allora?

Partendo dalla prima, possiamo collegare il concetto di metafisica alle valute digitali quando si afferma che queste si basano sul niente. Questa frase non si riferisce alla componente blockchain, in quanto questa si sta sviluppando in maniera sempre più crescente, bensì alla componente della moneta virtuale. Le crypto nella situazione in cui vi sia assenza di un elemento di supporto fisico (es. oro o valute fiat), vengono qualificate come non reali. Va specificato però che dietro le monete digitali esistono determinati comandi di natura informatica, ovvero un algoritmo. Quest'algoritmo come prodotto finale realizza una moneta, la quale viene accolta come strumento per effettuare transazioni. L'opinione pubblica sul considerare le crypto come denaro valido oppure no in questo contesto conta poco, è rilevante invece il fatto che queste sono da ritenere reali.

Entrando nell'ambito epistemologico, ci si chiede cosa sia la verità nel mondo crypto e come lo sa l'essere umano? L'uomo acquisisce consapevolezza nella blockchain e nelle valute virtuali quando si accorge del loro funzionamento, perché migliore è il loro meccanismo e più diventano autentici.

La componente etica invece, risiede all'interno dell'impianto delle valute digitali, può essere vista come un'espansione della sua realtà (metafisica) e del modo in cui opera la

sua verità (epistemologia). Le crypto sono in maniera intrinseca decentralizzate e volontarie, non ci sono entità che possano obbligarne l'uso o che ne detengano il controllo. Esse costituiscono un libero mercato, dove sono gli utilizzatori che si interfacciano ad averne il controllo.

Il Bitcoin vede come fine, il mantenimento di un impegno di libertà e sicuramente chi ha scritto i suoi codici non si aspettava questa crescita esponenziale.

La finanza decentralizzata, comunemente abbreviata in DeFi, è un tema molto discusso e in voga nell'ambito della blockchain. Andando oltre alla decentralizzazione come simbolo di libertà, la DeFi si pone l'obiettivo di andare ad incidere maggiormente nel mondo della finanza classico. Il suo progetto prevede la creazione di un mercato c.d. permissionless attraverso l'offerta di servizi finanziari verso tutti, il quale possa sfruttare la tecnologia blockchain.

Per semplificare il discorso si può riassumere che la finanza decentralizzata consiste nella possibilità di utilizzare la blockchain per effettuare operazioni appartenenti al settore finanziario classico, come mutui, trading, gestione del risparmio ecc. senza dover per forza "passare" attraverso un intermediario.

Il funzionamento della DeFi è basato su determinate app (dApps) o specifici protocolli volti a creare un network finanziario p2p. Sono gli smart contracts a giocare un ruolo fondamentale, permettendo alle applicazioni di interoperare e creando fluidità.

CAPITOLO 2: USO ILLEGALE DELLE CRIPTOVALUTE

2.1 Verità o leggenda?

La riservatezza che scaturisce dal compiere operazioni e transazioni utilizzando le criptovalute, ha suscitato l'interesse del mondo criminale, il quale potrebbe sfruttarle per riciclare denaro sporco o per compiere altre attività illecite. Le autorità di vigilanza hanno posto infatti numerosi quesiti in relazione alla tutela e alla salvaguardia degli investitori. Chi effettua determinate operazioni servendosi di criptovalute, non può ad esempio beneficiare di una garanzia legale/contrattuale a causa dell'assenza di una specifica regolamentazione giuridica e questo può portare talvolta anche a dover sopportare delle perdite di natura economico-finanziaria. Molte attività dell'ambiente crypto non devono sottostare a vincoli di natura informativa e di trasparenza (come avviene ad esempio nel settore bancario anche se si sta cercando di farlo), questo comporta l'esposizione da parte delle piattaforme di scambio ad alcuni rischi: la qualità del servizio offerto non deve essere garantita, non c'è l'obbligo di effettuare accantonamenti patrimoniali per coprire possibili perdite, oltre a rischi di controparte, di liquidità e di mercato.

Distinguere ed analizzare le varie tipologie di rischi che le valute digitali apportano è il compito fondamentale degli enti e delle istituzioni dei diversi Paesi. Una regolamentazione chiara ancora non esiste anche perché sono stati implementati diversi tipi di approccio per provare a disciplinare questa nuova materia:

- Inserimento delle crypto nella cerchia di valute già regolamentate
- Stilare una lista di attenzioni e precauzioni per chi dovesse fare uso di valute digitali o addirittura richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di determinate attività
- Divieto verso gli intermediari finanziari di scambiare criptovalute o anche divieto generale di utilizzarle

Queste sono state le prime differenti risposte ad un ambito economico-finanziario nuovo, è quindi presumibile che in futuro vi saranno ulteriori approfondimenti.

2.2 Abusivismo finanziario

Uno dei casi più frequenti di attività illecita collegata al mondo delle valute virtuali è sicuramente quello dell'abusivismo finanziario.

La Consob riconosce tre tipologie di abusivismo finanziario:

- Abusiva prestazione di servizi e attività d'investimento
- Svolgimento abusivo dell'attività di promotore e offerta fuori sede
- Offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all'offerta al pubblico

Questa tipologia di reato, nel mondo crypto, è connessa con 2 categorie di soggetti in particolare: i wallet providers e gli exchangers (in ambito di valute digitali bidirezionali). I primi sfruttano la blockchain e fanno sì che le negoziazioni abbiano luogo in modalità p2p senza un soggetto terzo. Il wallet provider mette a disposizione un portafoglio virtuale (e-wallet) al fine di consentire agli utenti di potersi digitalmente incontrare e cominciare ad effettuare delle transazioni di crypto assets con altri utenti registrati. Quest'impiego può essere ricondotto a una specie di "trading indiretto" dove all'attività di mediazione si attribuiscono solamente dei costi di transazione prestabiliti e la garanzia di sicurezza e anonimato del servizio. Gli exchangers svolgono invece un "trading diretto", permettendo agli utilizzatori di sfruttare un effettivo servizio di compravendita di criptovalute attraverso l'impiego di moneta legale ad un tasso di cambio stabilito. A causa della sua natura prevalentemente speculativa, si è iniziato ad inserire la cosiddetta "cryptocurrency exchange" all'interno della classe degli investimenti finanziari. In questo caso il rischio di andare incontro ad una delle tre categorie di abusivismo finanziario è molto alto, in quanto per poter effettuare suddette attività, bisogna essere muniti di autorizzazione delle autorità di vigilanza oppure disporre di iscrizione ad apposito albo piuttosto che la predisposizione di determinati prospetti/documenti presso la Consob o altre autorità. A tal proposito si è anche espressa la Corte di Giustizia Europea con una sentenza del 22 ottobre 2015 affermando che: «le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie, in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di

pagamento”(Corte di Giustizia Europea sentenza 22 ottobre 2015). Si apre quindi un dibattito su come dover classificare le valute virtuali e di conseguenza a che regolamentazione debbano sottostare. Una questione sulla quale si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza del 25 settembre 2020, in questo contesto si discuteva sulla natura giuridica del Bitcoin (probabilmente la più famosa delle criptovalute attualmente). Il caso vedeva l’acquisto di bitcoin usufruendo di una piattaforma che li allocava presso il pubblico, omettendo però l’informativa precontrattuale. La Corte ha ritenuto non fondato il ricorso effettuato da un exchange il quale affermava che le crypto non dovessero sottostare alla disciplina degli strumenti finanziari, in quanto da considerare come soli mezzi di pagamento. Inoltre, è stato evidenziato che sul sito internet dove le criptovalute erano stanziare, non erano presenti documenti informativi idonei ad avvertire e mettere al corrente gli investitori (ex art. 91 e ss. TUF). Omettere prospetti o documenti informativi di supporto ai consumatori nel prendere decisioni porta all’illecito di abusivismo finanziario. (ex art. 166, comma 1, lett. c) TUF). Nel caso in cui le monete digitali vengano destinate da soggetti che ne conservano comunque il possesso, consentendo esclusivamente la finalità speculativa ai propri utenti, appare evidente che si è di fronte a degli strumenti finanziari. Nel caso preso in questione, le crypto non sono da ritenersi come modalità di pagamento (contrattuali) anche perché imputabili alla categoria di prodotti finanziari atipici ex art 1, lett. u) TUF.

Sembrerebbe così risolto il mistero a riguardo della natura giuridica delle criptovalute, e invece no. Si può infatti entrare in possesso di valute digitali anche in altri modi, ad esempio con il “mining” oppure mediante una transazione. Essendo quindi il possesso stesso in capo all’utente, la situazione che va a crearsi è differente rispetto a quella vista in precedenza.

Adottando un orientamento giuridico dove non è sostenuto il numero clausus delle res incorporales (numero chiuso dei beni intangibili, non se ne possono creare di nuovi), si potrebbero vedere le valute digitali come dei beni giuridici (ex art. 810 c.c.). A supporto di questa argomentazione si evidenzia una sentenza della Corte di Cassazione del 2020 (Corte Cass. Sez. II pen. n. 11959/2020) dove i file di natura informatica sono stati classificati come beni mobili e quindi suscettibili del reato di appropriazione indebita. Rientrando nella categoria dei documenti informatici anche le crypto, è possibile

ricondurre la loro natura a quella dei beni giuridici. In questo modo sarebbe possibile ottenere un controllo/salvaguardia legale maggiore contro eventuali furti. In questa analisi, però, il condizionale è d'obbligo in quanto l'apparato dei beni giuridici è da considerare come tipico. Ricondurre quindi le criptovalute a questo insieme sarà possibile solo quando vi sarà una norma che lo espliciti chiaramente.

Altri invece hanno cercato di far rientrare i Bitcoin nell'insieme dei beni immateriali, attraverso l'art.1 della Legge sulla protezione del diritto d'autore, dove vengono citate le cosiddette opere d'ingegno. Non potendo essere racchiuso nel concetto stretto di opera d'ingegno (mancando il carattere della creatività) va precisato che acquisire la proprietà a titolo originario di uno o più Bitcoin ha luogo attraverso l'utilizzo di risorse economiche ma anche intellettuali. Quest'ultimo concetto da intendersi non in senso stretto (sono delle macchine ad effettuare le operazioni), ma comunque cimentandosi nel risolvere un problema. Il "miner" (colui che fa mining) riesce ad estrarre la crypto mediante l'elevata portata di calcolo dei propri sistemi informatici e attraverso un processo predeterminato dall'algoritmo della distributed ledger. Ciò che viene apportato dal punto di vista intellettuale è relativo al bagaglio di conoscenze in possesso di chi effettua attività di mining: come funziona la blockchain e come impostare e organizzare i propri mezzi informatici.


2.3 Criptovalute e riciclaggio

Riciclare denaro sporco, significa mettere in atto una serie di azioni volte a creare un'origine legale fittizia a somme di denaro derivanti da attività illegale, risultando in questo modo più complessa l'individuazione e il rinvenimento.

Il processo di riciclaggio si divide essenzialmente in 3 momenti:

1. Collocazione o placement: durante la prima fase il denaro derivante da attività illecita viene introdotto nei percorsi legali dell'economia spesso attraverso anche intermediari finanziari
2. Dissimulazione/stratificazione o layering: in questa fase l'obiettivo è non far rintracciare il denaro illegale attraverso un insieme di operazioni. Più alto è il grado di complessità di quest'ultime, più difficile sarà risalire alle origini illecite.
3. Integrazione o integration: nell'ultima fase si investe il denaro nel circuito dell'economia legale.

FIGURA 2: FASI DEL PROCESSO DI RICICLAGGIO



FONTE: <https://www.unodc.org/romena/en/money-laundering.html>


Alcune delle peculiarità tipiche delle valute digitali (es. anonimato e mancanza di controllo da parte di un'istituzione centrale) possono sicuramente agevolare l'attività di riciclaggio di denaro sporco.

Chainalysis (una delle imprese leader in ambito di criptovaluta e blockchain per l'osservazione e lo studio dei dati e soluzioni di monitoraggio delle transazioni) ha pubblicato un resoconto dove veniva esplicitato che durante il 2021 è avvenuto un riciclo di asset attraverso criptovalute per un ammontare totale di 8,6 miliardi di dollari. Questo dato ha rappresentato un aumento del 25% in confronto al 2020, rimanendo però al di sotto dell'apice ottenuto nel 2019, anno in cui si sono riciclati circa 10,9 miliardi di dollari in valute virtuali.

Tanto è vero che, sempre secondo Chainalysis, negli ultimi 5 anni (dal 2017 al 2022) sono stati riciclati ben 33,4 miliardi di dollari nell'insieme, utilizzando le criptovalute.

“Stando a Chainalysis, il crimine legato alle criptovalute è inferiore rispetto all'attività criminale con denaro contante. Le normative crypto devono lasciare spazio all'innovazione. Solo perché un numero limitato di malintenzionati ne ha abusato non rende le crypto malvagie.” (Cynthia Lummis, senatrice statunitense, 25 gennaio 2021)

FIGURA 3: AMMONTARE TOTALE DI DENARO RICICLATO ATTRAVERSO CRIPTOVALUTE (IN \$ USA) DAL 2017 AL 2021




FONTE: <https://it.cointelegraph.com/news/crypto-money-laundering-up-by-one-third-in-2021-but-still-below-record>

È sempre Chainalysis ad evidenziare tuttavia, che l'ammontare riciclato attraverso le crypto non regge il confronto con l'importo di denaro fiat soggetto a riciclaggio (2.000 miliardi di dollari). Effettuare una stima in maniera scrupolosa ed inequivocabile di quest'ultimo non è semplice in quanto le negoziazioni che hanno ad oggetto il denaro fiat sono più complesse da rintracciare.

Da segnalare anche un mutamento nelle attitudini di hacker e criminali informatici: a partire dal 2018 infatti i CEX (exchange centralizzati) hanno costituito una percentuale inferiore alla metà (47%) del totale riciclato mediante crypto. Questo a beneficio dell'utilizzo dei protocolli DeFi che ha visto una crescita intorno al 2.000%. I criminali

informatici prediligono questi ultimi, mentre per le truffe si fa ancora affidamento sui CEX. Chainalysis assegna questo distacco ad un knowledge tecnico/informatico inferiore.

FIGURA 4: CRESCITA PERCENTUALE DEL VALORE RICICLATO DA PARTE DEI DIVERSI SERVIZI



FONTE: <https://it.cointelegraph.com/news/crypto-money-laundering-up-by-one-third-in-2021-but-still-below-record>

Il 6 gennaio 2022 Chainalysis presenta un report con il quale si va a sfatare un po' il mito delle criptovalute come strumento legato al mondo criminale. Qui si dice infatti che

l'utilizzo legale delle crypto sta via via "battendo" l'uso illecito. Infatti, il quantitativo di negoziazioni attraverso criptovalute legate a mansioni illegali ha raggiunto il suo minimo storico in termini di proporzioni, con lo 0,15% del totale delle transazioni nel 2021.

Dal punto di vista assoluto invece, le attività criminali legate al mondo delle valute digitali hanno fatto registrare il massimo storico nello stesso anno. Chainalysis indica che gli indirizzi illegittimi hanno recepito una cifra intorno ai 14 miliardi di dollari, contro i 7,8 del 2020.

2.4 Sanzioni e criptovalute

Lo scoppio del conflitto in Ucraina all'inizio del 2022 ha sancito un aumento di notorietà da ambo i lati dello scontro da parte delle valute virtuali. L'Ucraina con l'intento di ottenere aiuto dal punto di vista economico/finanziario, mentre la Russia con l'obiettivo di tutelarsi dalla svalutazione del rublo e dalle sanzioni internazionali. La paura è proprio che la Russia si serva delle criptovalute per eludere le restrizioni che le sono state imposte. Una paura fondata in quanto è già successo in passato.

Virgil Griffith, sviluppatore della blockchain della crypto Ethereum, è stato dichiarato colpevole da un tribunale USA e dovrà scontare più di 5 anni di carcere. Pena a lui attribuita per aver complottato per aggirare le restrizioni internazionali attribuite alla Corea del Nord. Durante un convegno su blockchain e crypto, tenutosi nel paese dell'estremo oriente, Griffith sarebbe riuscito a spiegare in quale maniera violare i provvedimenti presi dai paesi dell'occidente.

Durante il 2020 gli Stati Uniti hanno sanzionato tre ufficiali nordcoreani, in quanto avevano tentato di effettuare una raccolta fondi mediante una ICO (Initial Coin Offering), violando così le restrizioni imposte al proprio paese. La ICO equivale alla tradizionale IPO solo che invece di azioni vengono date in scambio delle criptovalute. Sulla loro pena,

grava anche il fatto di aver sottratto illegalmente, tramite attacchi hacker, milioni di dollari. L'ONU ritiene che tutto ciò sia riconducibile alla sovvenzione del programma missilistico nordcoreano. Si ritiene che nel 2021 i criminali informatici del paese di Kim Jong-un abbiano sottratto circa 400 milioni di dollari, nel 2022 tramite un unico attacco ne hanno rubati 600 (stima Chainalysis).

Il Venezuela invece, nel corso del 2018, ha realizzato la propria crypto, quelle che vengono identificate con l'acronimo CBDC (Central Bank Digital Currencies). Valuta digitale creata ad hoc per poter evitare le limitazioni loro imposte. L'allora presidente USA Donald Trump ha divulgato un ordine esecutivo dove si vietava in maniera categorica l'utilizzo di qualunque moneta digitale riconducibile al governo di Maduro, da parte di cittadini americani o sul suolo statunitense.

Alcuni CEX, come Binance e Coinbase, hanno bloccato determinate negoziazioni sulle proprie piattaforme, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Si ritiene che queste società, in merito al possesso di informazioni sensibili (es. localizzazione utilizzatore), debbano bloccare specifiche operazioni relativamente a nazioni oggetto di restrizioni.


Nel 2021 BitPay, azienda statunitense specializzata nell'offerta di metodi di pagamento tramite crypto, ha subito una sanzione in quanto aveva concesso alcune transazioni che vedevano protagonisti paesi come Cuba, Siria, Corea del Nord, Sudan, Crimea e Iran.

Iran che riesce ad evitare le sanzioni sull'esportazione di gas e petrolio verso i Paesi occidentali, attraverso l'attività di mining: essendo una nazione ricca di risorse di origine fossile, sfrutta questi mezzi per minare le criptovalute, riuscendo così ad avere ugualmente introiti nonostante le limitazioni.

È storia recente però, che il 22 giugno 2022 proprio l'Iran tramite il Ministero dell'Energia della Repubblica Islamica ha indetto un blocco dell'attività di mining in quanto stava risultando insostenibile dal punto di vista energetico.

La Russia potrebbe quindi emulare l'Iran, essendo tra l'altro la terza potenza mondiale nel minare Bitcoin dietro a USA e Kazakistan (dati 2021). Sempre come riferito da Chainalysis, dall'avvio del 2022 è ulteriormente incrementato il valore di mining sul territorio russo. Gli USA hanno infatti deciso di imporre una sanzione a Bitriver(data center). I provvedimenti andranno a bloccare la società e le sue varie sussidiarie, non permettendogli di aver accesso alle transazioni crittografiche americane o agli strumenti minerari.

FIGURA 5: AEROGRAMMA SULLA QUANTITA' DI BITCOIN MINATI (IN PERCENTUALE)



FONTE: <https://valori.it/criptovalute-sanzioni-internazionali-russia/>

Parlando invece degli oligarchi russi, sebbene i loro wallet non siano stati sospesi, risulta molto improbabile che possano mutare denaro in valuta digitale e viceversa, perlomeno non in grandi volumi. Ciò è possibile grazie all'accessibilità e alla trasparenza offerta dal sistema blockchain, dove la conversione di elevate quantità di denaro (si parla di miliardi) desterebbe non pochi sospetti.

Infine, si ragiona in termini più ampi, andando a paragonare l'insieme degli asset bancari russi con la capitalizzazione complessiva delle criptovalute. Il primo ha un valore intorno agli 1.380 miliardi di euro, mentre il secondo si aggira sui 1.630 miliardi, a prova del fatto che le sole valute virtuali non possono attutire l'effetto negativo delle restrizioni e

reggere il peso dell'economia in un'ottica di lunga scadenza. Anche se garantirebbero un sostentamento nel breve.

2.5 Effetto Elon Musk

Per chi non conoscesse Elon Musk, è un imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense. Ricopre i ruoli di amministratore delegato e direttore tecnico della compagnia aerospaziale SpaceX, amministratore delegato e product architect della multinazionale automobilistica Tesla, cofondatore e amministratore delegato di Neuralink, presidente di SolarCity, fondatore di The Boring Company e cofondatore di PayPal e OpenAI. Ha inoltre proposto un sistema di trasporto superveloce conosciuto come Hyperloop, tuttora in fase di sviluppo. (Wikipedia)

In questi ultimi anni Elon Musk è stato più volte protagonista per dei suoi tweet o per delle sue scelte in ambito di valute digitali che hanno fatto molto discutere.

Nel febbraio 2021 Tesla ha comunicato, tramite un documento ufficiale notificato alla Sec (autorità Usa per il controllo delle società quotate), l'acquisizione di Bitcoin per un corrispettivo di 1,5 miliardi di dollari. L'impiego di denaro è stato senza dubbio importante se si conta che la liquidità totale di Tesla si aggira intorno ai 19 miliardi di dollari (fonte Cnbc). La motivazione che è stata rilasciata pubblicamente, giustifica l'operazione per un fine di una maggiore diversificazione e di un incremento dei guadagni.

Inoltre, la società di autovetture ha preso una decisione innovativa, autorizzando la valuta virtuale di Nakamoto come mezzo di pagamento per le proprie auto, si tratta infatti della prima casa automobilistica a farlo.

Questo ha provocato una crescita del 20,36% nel giorno successivo da parte di Bitcoin sul mercato finanziario, portandolo al picco massimo mai raggiunto fino a quel momento

(48.226 dollari). Nella stessa giornata anche Tesla ha riportato un incremento dell'1,31% sull'indice Nasdaq.

A destare clamore sono anche i tweet di Musk, ad esempio con #bitcoin ha provocato una crescita del 20% della valuta digitale. Oltre a ciò, è ormai famosa la sua passione per il Dogecoin, una crypto nata quasi per scherzo ma che ha visto un rally esponenziale dovuto in gran parte agli acquisti da parte della comunità di Reddit e ai tweet dell'imprenditore sudafricano dove esplicitava il suo sostegno al Dogecoin.

Twitter ha costituito per Elon Musk un'arma a doppio taglio, infatti, nel 2018 è stato sanzionato dalla Securities and Exchange Commission con una multa da 20 milioni di dollari e costretto ad abbandonare la guida di Tesla per un periodo di tre anni, questo per aver comunicato via Twitter la possibilità di rimuovere Tesla dal mercato e averlo smentito poco più di due settimane dopo.

Un altro momento importante è stato maggio 2021 dove lo stesso Musk ha subito una perdita pari al 24% del suo patrimonio complessivo, in seguito alla caduta da parte di Bitcoin provocata da egli stesso. Su Twitter, infatti, aveva pubblicato un commento con il quale annunciava che Tesla non avrebbe più accettato Bitcoin, si è scatenato così il panico con conseguente crollo della valuta digitale.

Rimanendo sempre in tema di Bitcoin, la casa automobilistica Tesla ha di recente annunciato di aver ceduto il 75% della valuta virtuale in suo possesso, aumentando le disponibilità liquide della società di 936 milioni di dollari. Le motivazioni di questa decisione sono da attribuire al nuovo lockdown impartito in Cina e la successiva riduzione della produzione nella fabbrica di Shanghai, così facendo si è ritenuto opportuno aumentare le disposizioni di liquidità per poter fare fronte alle perdite. Quest'operazione però non è un segnale definitivo, infatti Elon Musk ha dichiarato che in futuro Tesla potrà incrementare la propria riserva di Bitcoin. La cessione effettuata dalla casa di auto elettriche ha comunque portato la crypto sotto la soglia di 23.000 dollari.

In questo ultimo periodo stiamo inoltre assistendo a uno dei momenti più bui per quanto concerne l'ambiente delle valute virtuali e come se non bastasse Elon Musk viene citato in giudizio in seguito al suo appoggio verso Dogecoin. L'imprenditore, insieme alle aziende Tesla e SpaceX sono chiamate a risarcire 258 miliardi di dollari. Keith Johnson, colui che ha esposto querela, basa le sue accuse sull'utilizzo di uno schema piramidale

da parte di Musk e delle sue imprese, per manipolare il prezzo della crypto. Riportando le parole del querelante presenti nei documenti depositati presso il tribunale federale di Lower Manhattan: "Erano consapevoli dal 2019 che Dogecoin non aveva alcun valore, ma l'hanno promossa per trarre profitto dal suo trading". Continua poi "Musk ha usato il suo profilo di uomo più ricco del mondo per gestire e manipolare Dogecoin a scopo di lucro, visibilità e divertimento."

Nell'ordinamento italiano, il TUF esplica attraverso l'articolo 185 il reato di manipolazione del mercato, individuandolo come la divulgazione di notizie false o mette in atto azioni o altri artifici idonei a mutare il prezzo di determinati strumenti di natura finanziari. Questa tipologia di reato viene punita con la reclusione da uno a sei anni e con la multa che può andare da un ammontare di 20.000€ fino ad un ammontare di 5.000.000 €. La manipolazione di mercato, come detto qui sopra, si manifesta con la comunicazione di informazioni non vere al fine di provocare una movimentazione di prezzo sui mercati finanziari. In Italia è la CONSOB l'ente preposto alla vigilanza sui reati di aggioaggio.

Alcuni dei comportamenti di Elon Musk visti in precedenza sono quindi riconducibili al reato di manipolazione del mercato indicato dal Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria? Andando nel concreto, quelle divulgate, non sono informazioni false, si può trattare però di un'azione volta (volontariamente o meno) a modificare in maniera abbastanza significativa le quotazioni di alcune criptovalute, cosa che infatti è avvenuta. Chi va a rimetterci da questa situazione è il singolo risparmiatore, il quale non è garantito da un'adeguata forma di tutela in queste situazioni.

A livello europeo chi effettua la vigilanza in materia finanziaria sono: tre autorità europee di vigilanza (AEV), il Comitato europeo per il rischio sistemico e le autorità nazionali di vigilanza. Le tre autorità sono: l'autorità bancaria europea (ABE/EBA), l'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) e l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA).

A livello nazionale invece ad occuparsi della vigilanza e di conseguenza anche della tutela del risparmiatore sono: Banca d'Italia, Consob, IVASS, COVIP, ma anche Antitrust e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nonostante siano diversi con svariate funzioni di controllo e vigilanza, gli enti sopracitati riescono a tutelare in maniera parziale e molto superficiale il singolo investitore/risparmiatore nell'ambito delle valute digitali.

Sempre a riguardo del tema sulla tutela del singolo risparmiatore, il 17 marzo 2022, gli enti Esma, Eba ed Eiopa hanno pubblicato unitamente un comunicato dove si sollecitavano i consumatori/investitori a prestare particolare attenzione alla rischiosità e all'elevata volatilità di determinate criptovalute. Le peculiarità di quest'ultime non sono propriamente idonee per gran parte degli investitori.

Un'adeguata competenza sul tema delle valute digitali è quanto meno opportuno prima di prendere determinate decisioni di investimento. A tal proposito il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso la commissione di letteratura finanziaria, divulgherà dei fascicoli allo scopo di informare come funzionano le valute virtuali e cosa le differisce da altri metodi di pagamento.

Nonostante le iniziative e i documenti per tutelare i risparmiatori nel mondo delle criptovalute siano molteplici, a livello concreto non esiste ancora un elemento che possa garantire loro un certo livello di sicurezza contro eventuali manipolazioni di mercato o presunte tali.

2.6 Il caso Squidcoin

A ridosso della fine del 2021, precisamente il 26 ottobre, ha preso piede un fenomeno che racchiude tutti dubbi e le incertezze a riguardo del mondo delle criptovalute. "SQUID", una moneta digitale nata cavalcando l'onda del successo della serie Netflix "Squid Game" (la stessa casa di streaming ha registrato ascolti oltre i 100 milioni di utenti), è arrivata ad ottenere, nell'arco di poco tempo, un insperato prezzo di circa 3.000 dollari, generando un aumento del proprio valore del 230.000%. Fino a qui nulla di nuovo in ambito di finanza, se non fosse che alle 10:40 del 1° novembre 2021, la crypto

è passata dal valere 2.861 dollari a 0,003 dollari, generando un guadagno di oltre 2 milioni di dollari ai suoi creatori.

In gergo più tecnico, la truffa che è stata messa in atto prende il nome di rug pull: in poche parole chi ha sviluppato la valuta digitale, raggiunto un determinato livello di capitale, abbandona il progetto, converte in valuta corrente il tutto e fugge con il denaro degli investitori. Ad attirare continue somme di denaro era sicuramente il fittizio legame tra la crypto e la serie tv, infatti, il piano iniziale era quello di garantire l'accesso a chi acquistasse il token ad un gioco online ispirato proprio alla serie sudcoreana.

A destare i primi sospetti è stata sicuramente la struttura decisamente non competente. La valuta digitale SQUID è nata il 26 ottobre e il 31 dello stesso mese ha visto raggiungere il picco massimo del proprio valore, diventando un vero e proprio fenomeno globale.

FIGURA 6: AUMENTO DEL PREZZO DI SQUID



FONTE: <https://coinmarketcap.com/currencies/squid-game/>

Gizmondo (noto blog che tratta temi di natura tecnologico-informatica) ha riportato che gli sviluppatori della moneta virtuale, notando l'aumento repentino del prezzo, abbiano incassato il più in fretta possibile senza pensarci due volte. Una posizione più prudente era stata presa inizialmente da Bloomberg, concedendo il beneficio del dubbio e lasciando la porta aperta ad ipotesi alternative.

Il risultato finale è stato comunque che un insieme di investitori ha deciso di scommettere sulla crescita di SQUID, cercando di trarne un guadagno dalla sua successiva rivendita. Questo però non è stato possibile in quanto la crypto è stata tolta improvvisamente dal mercato.

Va detto però che la moneta digitale mostrava diversi segni di una papabile truffa: la non possibilità di rivendita sul mercato (anche nei momenti di aumento di prezzo) in modo da far scaturire un guadagno, il sito web impostato in maniera inadeguata, account Telegram e Twitter (ora non attivi) che stroncavano sul nascere possibili accenni a truffe eliminando commenti ritenuti "ostili".

Non si conosceva l'identità dei creatori della valuta digitale e il white paper (documento contenente le informazioni essenziali sulla crypto) conteneva una miriade di errori grammaticali.

Sempre Gizmondo consiglia di non osservare il prezzo come prima cosa nell'acquisto di una criptovaluta, bensì accertarsi della sua liquidità, ovvero controllare la possibilità di rivendita sul mercato una volta acquistata. La crescita di valore è del tutto superflua se non si riesce poi a tramutare in guadagno.

Tuttavia, molte volte risulta non semplice individuare un progetto adeguato e differenziarlo da uno meno idoneo.

Vi sono tra l'altro delle eccezioni, come le c.d. memecoin, degli esempi sono sicuramente Dogecoin e Shiba Inu: nate quasi per scherzo ed arrivate ad avere una market cap di miliardi di dollari. In questo mondo capita di frequente che idee e progetti seri, creati da persone esperte in materia, vengano battuti da valute digitali nate per gioco e senza una solida base alle spalle. Queste ultime, infatti, dopo un momento di rally improvviso, vedono implodere il proprio valore proprio perché non supportate da un progetto concreto.

CAPITOLO 3: NORMATIVE E MEZZI DI CONTRASTO

3.1 Raccomandazioni GAFI

Quando si parla di antiriciclaggio, bisogna citare in maniera obbligatoria le famose 40 Raccomandazioni predisposte dal GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) all'interno delle quali si trovano gli International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Questi sono da considerare come il pilastro fondamentale in ambito di salvaguardia e lotta al riciclaggio e alla sovvenzione del terrorismo e ogni stato è tenuto ad includerli all'interno del proprio ordinamento giuridico.

Le Raccomandazioni sono state oggetto di revisione nel 2012 e sono costantemente aggiornate, inoltre sono presenti delle "note interpretative" e un "glossario" per rendere più semplice la comprensione. Le Raccomandazioni considerano ciò che si è manifestato dalla messa in atto degli standard in questo periodo, le problematiche emerse dall'osservazione e dallo studio delle strutture contro il riciclaggio dei vari paesi e la mutazione delle varie minacce.

Al loro interno si utilizza il cosiddetto risk-based approach: è l'analisi e la valutazione del rischio (risk assessment) a "dettare legge", in base a questi requisiti, infatti, si gestisce di conseguenza l'apparato regolamentare, il comportamento delle autorità e la compliance dei soggetti obbligati. La fase di risk assessment è effettuata in maniera costante e a livello nazionale. Quando nel 2012 le Raccomandazioni sono state rivedute, ha avuto luogo anche l'estensione della materia dei reati-presupposto di riciclaggio, andando ad includere ad esempio le violazioni in materia fiscale.

Nel 2001 sono stati emanati i parametri per combattere il finanziamento del terrorismo, questi sono ora presenti all'interno delle 40 Raccomandazioni insieme a provvedimenti volti a ostacolare lo stanziamento di fondi per la negoziazione di armi di distruzione di massa.

Una delle materie principali, discusse nelle Raccomandazioni, è sicuramente la funzione delle UIF/FIU (Financial Intelligence Unit), il loro rilievo in ambito nazionale e la rilevanza di processi di cooperazione tra queste. Viene sancito infatti come vincolo per le FIU,

quello di collaborare con le rispettive estere cercando di ridurre al minimo le casistiche di rigetto.

Sono specificati inoltre le caratteristiche necessarie delle richieste e i modi di impiego delle informazioni scambiate.

3.2 Normativa europea

La quinta Direttiva UE/2018/843, aggiunge delle rettifiche alla struttura normativa europea andando a definire ciò che era stato avviato con la quarta Direttiva UE/2015/849

La quarta e la quinta Direttiva sull'antiriciclaggio conferiscono maggior vigore all'apparato di salvaguardia degli Stati membri, in adesione con i principi indicati dal GAFI nelle raccomandazioni del 2012, e danno maggior risalto al risk-based approach, parametro utilizzato nell'adeguamento di misure preventive e controlli.

L'importanza e il rilievo delle FIU (Financial Intelligence Unit) si afferma nella quarta Direttiva, dove ne vengono consolidate le proprietà e vengono amplificate le funzioni, tra cui troviamo anche il ricevere le segnalazioni di operazioni sospette.

Sono state inoltre revisionate ed estese le regole sulla cooperazione internazionale, includendo che il riscontro a richieste di FIU estere venga fatto impiegando gli stessi poteri disponibili per l'analisi domestica, trascurando possibili diversità nei sistemi legislativi degli Stati membri e nel concetto dei reati presupposto.

Sempre all'interno della quarta Direttiva si trova l'obbligo di scambiarsi in maniera automatica le segnalazioni di operazioni sospette tra Stati membri, le FIU devono quindi coinvolgere il prima possibile le controparti prese in causa (segnalazioni sospette cross-border).

All'interno del risk-based approach troviamo delle analisi che devono essere fatte su differenti livelli complementari, così da poter definire dei presidi di salvaguardia e resistenza.

In ognuno degli Stati viene messa in atto la valutazione tramite determinati national risk assessment e in parallelo si effettua un test a livello sovranazionale, dove a gestire il tutto è la Commissione europea.

Quest'ultimo ha come finalità quella di identificare e analizzare i pericoli collegati alla interconnessione di minacce e individuazione di punti sensibili nelle differenti nazioni.

Nel giugno 2017 è stata divulgato il primo report sui rischi a livello sovranazionale, qui è stato tracciato un insieme di quelle che sono le minacce in base al campo di attività e una lista delle metodologie di riciclaggio impiegate in maggior misura. In virtù di questo, la Commissione europea, ha enunciato determinate Raccomandazioni ai Paesi membri, specificando le metriche e le azioni da mettere in atto per la mitigazione dei rischi.

Con la quinta Direttiva si estende l'elenco dei soggetti obbligati, andando a comprendere gli operatori in valute digitali; l'adeguata verifica impone regole maggiormente specifiche rivolte in particolare ai pericoli sull'utilizzo delle carte prepagate e al rischio paese.

La Direttiva amplia inoltre ciò che deve essere fatto in ambito di trasparenza sulla titolarità effettiva di società e trust con l'introduzione di registri nazionali contattabili; per quanto riguarda l'analisi domestica e la cooperazione, l'autorità delle FIU viene consolidata. L'incarico sulla valutazione dell'efficacia della collaborazione tra FIU spetta alla Commissione, la quale cerca anche di dar vita ad un meccanismo di coordinamento e supporto.

In data 24 luglio 2019 la Commissione europea ha ratificato e divulgato quattro rapporti sul sistema antiriciclaggio:

1. L'ultima analisi svolta a livello sovranazionale va a valutare le minacce individuate nel corso del primo test, misurandone così la perseveranza nonostante le raccomandazioni della Commissione e le precauzioni adottate dai diversi Paesi. Vengono inoltre identificate nuove fonti di rischio.
2. Il report sulle caratteristiche delle attività e della cooperazione delle FIU e sul meccanismo europeo di supporto e coordinamento. L'indagine si compone di quattro argomenti: 1) collaborazione tra FIU europee e FIU di paesi terzi; 2)

collaborazione tra FIU dell'Unione; 3) compiti del meccanismo europeo; 4) possibile ruolo delle FIU e del meccanismo nello svolgimento di controlli. La condotta del meccanismo avrebbe come scopo quello di accrescere le mansioni già assegnate alla Piattaforma delle FIU dell'Unione, concentrandosi sulle aree di criticità identificate e sulle deduzioni e suggerimenti formulate nel Mapping exercise (Mapping Exercise and Gap Analysis on FIU's Powers and Obstacles for Obtaining and Exchanging Information).

3. Il resoconto sulle casistiche di riciclaggio di denaro che hanno visto implicate alcune banche europee, va alla ricerca delle possibili ragioni di inefficacia dei controlli e predispone iniziative per armonizzare maggiormente le norme antiriciclaggio.
4. Il report sulle interconnessioni dei registri nazionali dei conti bancari ha come finalità quella di identificare delle modalità per permettere a ogni Stato di accedervi, vedendo e determinando le relazioni di natura finanziaria in tutta l'UE.

A completare la struttura dell'antiriciclaggio, sono presenti altre disposizioni.

Il Regolamento UE/2018/1672 si occupa di intensificare il controllo del trasporto tra Stati del denaro cash e come impiegare tali info. Gli enti di competenza (si fa riferimento alle dogane) devono inviare ogni 15 giorni, alla propria FIU, la documentazione sullo spostamento di importi pari o superiori a 10.000 euro. La documentazione è in riferimento sia al contante classico sia a mezzi differenti come carte di pagamento e altri metodi che contengono "valore liquido". All'unità di informazione finanziaria si comunicano info su casistiche dov'è presente il rischio di riciclaggio o di sovvenzione al terrorismo accertati dalle autorità doganali.

La Direttiva UE/2019/1153 sullo scambio di informazioni tra UIF, organi d'investigazione ed Europol, sancisce che le unità d'informazione finanziaria mettano a disposizione informazioni di proprio dominio a enti investigativi e possano acquisirne ulteriori da autorità di polizia.

La vigilanza in tema di riciclaggio è un campo di pertinenza nazionale ma la rettifica del regolamento UE/2010/1093 affida all'EBA (European Banking Authority) nuovi poteri per poter effettuare accurate considerazioni sulle autorità di vigilanza nazionali, intraprendere atti di enforcement (atto per il rispetto delle norme) e sanzione, utilizzare

la facoltà di binding mediation (mediazione vincolata), impiegare poteri sostitutivi in situazioni di attrito coi supervisori nazionali, predisporre principi guida per facilitare la sorveglianza e incoraggiare la cooperazione.

La European Banking Authority è autorizzata a raccogliere i dati occorrenti allo svolgimento delle nuove mansioni dagli enti nazionali addetti alla sorveglianza e alla salvaguardia.

Va precisata l'esigenza di coordinazione tra EBA e FIU/UIF, tenendo in considerazione le competenze di ciascuna.

3.3 Normativa nazionale

Concentrandosi ora su quello che è il quadro legislativo in tema di antiriciclaggio a livello italiano, non si può non far riferimento al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale ha visto una modifica attraverso il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 e con le attinenti disposizioni attuative emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla UIF per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore, in relazione alle spettanze di ciascuno.

Per quanto riguarda le normative sugli obblighi da osservare in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio sono specificate nella sezione "Adempimenti degli operatori". Andando ad analizzare più nello specifico, il decreto legislativo n.125 del 2009 recepisce la quinta Direttiva antiriciclaggio UE/2018/843 andando ad integrare nel decreto legislativo 231/2007 adeguati standard per anticipare il rischio di riciclaggio annesso all'utilizzo di valute digitali.

In passato, già con il decreto legislativo 90/2017 (attuazione della quarta Direttiva antiriciclaggio UE) erano state effettuate delle rettifiche, dando una definizione di valuta virtuale e includendo tra coloro che debbono sottostare a determinati obblighi di

prevenzione, anche i cosiddetti exchanger (articolo 3, comma 5 lett i, decreto legislativo 231/2007).

Il d.lgs n.125 del 4 ottobre 2009 apporta le seguenti innovazioni, sancite a livello europeo:

- Estende il concetto di valuta digitale, andando ad inserire lo scopo di finanziamento, in aggiunta a quello di scambio.
- Introduce nella mansione di cambiavalute i servizi di conversione “in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 2, lett. ff)
- Va a comprendere nella dottrina i cosiddetti wallet provider, qualificandoli con “ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 2, lett. ff bis).

Attraverso i punti appena citati, sono state risolte le problematiche della quarta Direttiva relativamente alla tutela. La valutazione a scopo di antiriciclaggio, infatti, aveva luogo esclusivamente nel momento in cui si effettuava il passaggio da criptovalute a valuta fisica, tralasciando quindi coloro che permettono il possesso e la negoziazione allo stato di valute digitali.

È possibile osservare, nella sfera legislativa, come gli organismi di valute digitali cerchino di “emanciparsi” dai sistemi di pagamento/investimento in valute o criptovalute.

Per i soggetti che esercitano in maniera professionale l’attività di prestatore di servizi a riguardo delle crypto, vige l’obbligo di registrarsi presso il registro dell’OAM (Organismo degli agenti e mediatori), nella divisione relativa ai cambia valute (modifica dell’art. 17 bis del d.lgs. 141/2010, introduzione commi 8bis e 8ter).

Viene recriminata come una grave assenza invece, la mancata possibilità di fornire le UIF di specifici poteri al fine di acquisire info che permettano di collegare gli indirizzi della crypto all’identità del proprietario di quella determinata moneta digitale.

Il decreto ministeriale con oggetto modi e tempistiche di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sull'effettivo funzionamento in territorio nazionale da parte dei prestatori di servizi concernenti le monete digitali, prevede che siano altresì compresi nella sua attuazione gli operatori commerciali, i quali accettano criptovalute come compenso di attività con oggetto beni, servizi o altre utilità.

Un appunto importante sul contenuto del decreto legislativo 125 del 2019, va fatto sull'aver inserito exchanger e wallet provider tra i soggetti obbligati in ambito di antiriciclaggio. Questo fa sì che dal punto di vista penale, essi debbano sottostare all'art. 55 d.lgs. 231/2007 modificato, dove sono previste le sanzioni penali, tra le altre quelle relative "ai reati propri consistenti nell'utilizzo, acquisizione e formazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, di dati ed informazioni false relativi al titolare dell'operazione o al suo contenuto".

Averli compresi all'interno di questa dottrina contro il riciclo di denaro, va a scaturire l'utilizzo di modalità innovative per ripulire i capitali derivanti da attività criminale, permettendo una loro implicazione penale per "omesso consapevole impedimento dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che derivi dalla mancata applicazione dei presidi preventivi".

Sotto l'ottica prettamente penale, le innovazioni apportate hanno sicuramente avuto un effetto positivo. Tuttavia, i traffici illeciti connessi alle valute digitali sono trattati indirettamente e sarà solo recependo la direttiva UE 2018/1673 (antiriciclaggio attraverso il diritto penale) che si riuscirà ad affrontare in maniera chiara questa tematica.

Nella sezione "considerando 6" della medesima direttiva viene esplicitato che "l'uso delle valute virtuali presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali rischi siano affrontati in modo adeguato". Inoltre, all'interno del "considerando 17" si espone la questione che "gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa le situazioni in cui un reato è commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio (direttiva UE 2018/1673).

Volendo essere precisi, nel testo del provvedimento europeo non si fa un preciso riguardo all'utilizzo delle monete digitali nel compiere attività di riciclaggio. Un accenno

indiretto viene fatto con una particolare situazione che prevede l'aggravante del reato di riciclaggio compiuto durante l'attività professionale di "soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849", successivamente alle rettifiche apportate dalla quinta direttiva e quindi nella categoria dei soggetti obbligati figurano anche i c.d. prestatori di servizi di valute digitali.

CAPITOLO 4: MiCA E CASI PRATICI

4.1 Profilo generale

Per terminare il quadro normativo di riferimento, si cita MiCA (Markets in Crypto-Assets), una nuova idea a livello europeo riguardante le valute virtuali, progettata per assistere e agevolare la tecnologia che sta dietro alla blockchain e la disciplina degli elementi di natura digitale a livello UE, non tralasciando però la salvaguardia di utilizzatori e investitori.

Nelle sue 168 pagine, MiCA, cerca di disciplinare le tipologie di valute virtuali escluse da ogni sfera, in particolare quelle che non rientrano nella regolamentazione degli strumenti finanziari (es. stablecoin) e i CASP (Crypto Asset Service Providers), ovvero determinati soggetti che garantiscono servizi di crypto. Non rientrano tra i soggetti a cui è finalizzato il regolamento la BCE e le banche centrali dei singoli Stati quando effettuano operazioni come autorità monetaria e altri enti pubblici internazionali. Inoltre, sono esentati ma in maniera non totale gli istituti di credito e le società di investimento, le imprese di assicurazione e riassicurazione, i soggetti che svolgono servizi in crypto-attività per società collegate. Non in maniera assoluta perché si fa riferimento a situazioni particolari, come nel caso di un ente creditizio che emette dei token connessi ad attività (ART, verrà spiegato in seguito), qui non è previsto l'intervento del regolamento MiCA. Escluse parzialmente sono anche le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE, le quali non dovranno sottostare a vari punti del Regolamento MiCA, ma le quali dovranno rispettare le regole in ambito di requisiti prudenziali e organizzativi.

Chi emette stablecoin e CASP dovrà sottostare a determinati vincoli, come la pubblicazione di un white paper e un'attenta valutazione dei rischi, inoltre l'Unione Europea spiega che gli obblighi prescritti sono relativi al livello di rischio generato.

La regolamentazione MiCA pone, inoltre, dei precetti omogenei per ciò che riguarda la trasparenza e l'informativa su ciò che concerne l'emissione, il funzionamento, l'organizzazione e la governance dei fornitori di servizi per le crypto-attività. Sancisce

regole sulla vigilanza dei fornitori di servizi e a salvaguardia degli utenti per prevedere gli abusi di mercato.

L'impatto che MiCA apporterà al mondo finanziario sarà sicuramente significativo, in modo particolare ovviamente alle valute virtuali e tutto il contesto che vi gira attorno. C'è anche la possibilità però che possa figurare come un ostacolo per alcuni settori, come quello del DeFi.

4.2 Obiettivi

L'entrata in vigore ufficiale di MiCA è prevista per il 2024 e da qui verrà impiegata in maniera diretta a livello europeo da tutti i Paesi membri dell'Unione senza quindi la necessità di attuarla nell'ordinamento giuridico nazionale.

La mission di MiCA è quella di permettere agli utenti europei di poter accedere a nuove categorie di valute digitali in totale sicurezza.

Il regolamento MiCA si pone 4 obiettivi essenziali:

- Garantire certezza del diritto per le attività crypto che non sottostanno all'attuale regolamentazione europea a riguardo dei servizi finanziari
- Fissare norme omogenee per coloro che forniscono servizi di valute digitali e per gli emittenti a livello europeo
- Rimpiazzare gli assetti normativi correnti dei singoli Stati, adottati ai crypto-asset non tutelati dalla regolamentazione dell'Unione sui servizi finanziari
- Indicare norme particolari per le c.d. stablecoin, altresì nel caso di moneta elettronica

4.4 Come MiCa aiuta le società crypto

MiCA pone sotto la lente d'ingrandimento l'impossibilità da parte delle società crypto di poter sfruttare i benefici del mercato UE in ambito di servizi finanziari. Le motivazioni sono state viste in precedenza attraverso gli obiettivi che questa nuova regolamentazione si prefissa: assenza di certezza del diritto e di una disciplina delle valute digitali e una vigilanza a livello europeo. Tutto questo è semplificato dall'incapacità per le società di valute virtuali di sfruttare le proprie licenze in tutti i Paesi membri, cosa che invece accade per i servizi finanziari classici.

Va anche precisato che i CASP (Crypto Asset Service Providers) in molti dei Paesi UE, praticano le proprie funzioni senza essere sottoposti a quadri normativi, questa situazione fa sì che si vadano a creare a livello nazionale dei contesti legislativi appositi per ordinare tali attività. Questo comporta una marcata disparità tra i CASP a seconda del Paese di appartenenza.

La confusione e il mix di normative e descrizioni di asset crypto e di annessi fornitori di servizi, rallentano in maniera significativa la crescita di queste imprese e la loro espansione a livello continentale.

4.5 Tassonomia

La regolamentazione MiCA garantisce una precisa tassonomia del mondo crypto, differenziando:

- Utility token, una tipologia di "gettone" che permette di accedere nel mondo digitale a un prodotto (bene o servizio) tramite Distributed Ledger Technologies.
- Token connessi ad attività o ART (asset-reference token), con questo termine si va ad indicare crypto che vogliono conservare un valore solido in relazione al valore di diverse valute fiduciarie con corso legale, di uno o più beni o criptovalute.

- Electronic-money token (EMT), dei gettoni che hanno come fine quello di essere negoziati come strumento di scambio, anch'essi cercano di conservare un valore stabile in rapporto ad una valuta.

Vengono sancite dunque delle misure differenti in base a quale tipo di token si faccia riferimento.

4.5.1 Utility token

All'interno del regolamento MiCA, più precisamente nel titolo II, viene regolata la negoziazione con il pubblico delle cripto-attività comprese nella tipologia di utility token. A riguardo della trasparenza che deve essere adottata verso chi investe, gli emittenti di utility token debbono stilare e pubblicare sul proprio sito web (non potrà essere rimosso fin quando persisterà l'offerta) il cosiddetto White Paper, una documentazione avente determinati vincoli informativi. Questo deve essere inviato anche alle autorità di specifica competenza, indicando quali Paesi dell'UE potranno essere soggetti all'offerta. Il White Paper rappresenta un obbligo in termini di informativa nettamente meno consistente rispetto ad un usuale prospetto informativo (disciplinato dal Prospectus Regulation), ma nonostante questo deve comunque fornire delle indicazioni su:

- Emittente e progetto
- Tipologia cripto-attività
- Peculiarità dell'offerta rivolta al pubblico
- Diritti e doveri collegati alle cripto-attività
- Procedimenti e presupposti per far valere i diritti

Il White Paper prevede inoltre una comunicazione esaustiva nella quale sono previsti diversi avvertimenti: possibile perdita dell'intero valore da parte delle valute digitali,

possibile mancanza di liquidità da parte delle crypto con conseguente difficoltà di negoziazione e nella circostanza specifica di offerta al pubblico di utility token la possibilità di non riuscire a scambiare il gettone con il prodotto garantito.

Sempre a riguardo del White Paper sono presenti dei precetti relativi al caso in cui siano apportate delle variazioni ad esso e alla conseguente necessità di avvisare il pubblico, norme su una possibile sospensione/divieto da parte delle autorità di proporre l'offerta. Indicazioni circa la possibilità di recedere da parte di chi acquista e relative anche alla responsabilità per danni dovuta alla divulgazione di informazioni non vere o alla loro esclusione all'interno del documento.

Tuttavia, è esente dalla redazione del White Paper, l'offerta di valute virtuali gratuite o con determinate limitazioni di importo, oppure per chi emette stablecoin (corrispettivo emesso dev'essere inferiore a 5 milioni di euro) o nella circostanza in cui le crypto vengano generate attraverso il mining.

4.5.2 Asset-referenced token

Il mantenimento di equilibrio e stabilità è il criterio fondamentale presente nella regolamentazione MiCA in ambito di offerte al pubblico di ART (asset-referenced token). L'obiettivo appena citato è correlato ovviamente al valore della valuta con corso legale. La dottrina relativa a questa tipologia di crypto-attività è delineata da "procedure autorizzative" che vanno a connettere diverse autorità, le quali hanno la facoltà di precludere le offerte, qualora venga meno il rispetto della stabilità del sistema finanziario o dei parametri di sovranità monetaria.

La disciplina degli asset-referenced token prevede casi di esclusione dall'autorizzazione, alcuni di carattere prettamente soggettivo (istituiti di credito) mentre altri di natura oggettiva (importi limitati dell'offerta o quando questa sia riferita solamente ad investitori qualificati e siano solo loro ad averne il possesso).

Nonostante le casistiche appena citate, la presentazione del White Paper rimane comunque obbligatoria ma basterà solamente inviarlo all'autorità di competenza. Differente invece la situazione in cui sia un istituto di credito a presentare l'offerta, qui sarà necessaria invece anche l'approvazione da parte dell'autorità.

Il fatto che le offerte di ART possano comportare delle conseguenze di eccessiva variabilità finanziaria, fa sì che l'autorizzazione debba essere mandata anche alla European Banking Authority (EBA), all'ESMA e alla BCE, quest'ultima si esprime in maniera non vincolante, facendolo sapere all'autorità di competenza.

I doveri in termini di comportamento da parte dell'emittente sono gestiti dal MiCA, il quale impone correttezza, onestà e professionalità, prevedendo inoltre la capacità di individuazione, gestione e comunicazione di potenziali conflitti di interesse.

È stato disposto che chi emetta ART debba disporre sempre di proprie risorse per un importo uguale a 350.000 euro oppure il 2% dell'ammontare medio delle attività di riserva (si sceglie il maggiore tra i due).

Tali soggetti nel caso in cui decidano di investire una porzione delle attività di riserva, lo devono fare esclusivamente in strumenti finanziari con un'elevata liquidità.

Viene esclusa, inoltre, l'eventualità per chi emette o per chi fornisce servizi legati a valute digitali di maturare interessi o altre convenienze in relazione al tempo di possesso e conservazione dei token.

Va preso in esame anche il fatto che un asset-referenced token possa essere considerato "significativo", questo è possibile quando avvengono almeno 3 dei seguenti parametri:

- Numerosità clientela di chi promuove gli ART, azionisti di chi emette
- Valore ART emessi o, nell'eventualità, la loro capitalizzazione di mercato
- Numero e valore operazioni in tali ART
- Ammontare della riserva di attività di chi emette
- Rilevanza attività transfrontaliere di chi emette, anche la quantità di Paesi UE nei quali si utilizzano gli asset-referenced token
- Interconnessione col sistema finanziario

La significatività di un ART aggiunge ulteriori vincoli per chi li emette: aggiunta di capitali propri e deve sottostare all'Autorità Bancaria Europea in tema di vigilanza.

4.5.3 Electronic money token

L'ultima categoria riguarda i token di moneta elettronica, a tal proposito il MiCA sancisce che chi vada a emettere questa tipologia di gettoni debba essere munito di autorizzazione che lo riconosce in veste di ente creditizio.

Gli electronic money token prevedono anch'essi la divulgazione del White Paper, anche nelle casistiche di esenzione oggettiva e soggettiva.

Chi detiene EMT riceve inoltre un credito da vantare verso gli emittenti di questi gettoni, se uno di questi token non garantisce tale beneficio, è proibito. Colui che possiede EMT può richiedere all'emittente, il rimborso a valore nominale degli electronic money token posseduti (tramite contanti o bonifico e in qualsiasi istante).

Non è ammessa la concessione di interessi verso chi detiene questa categoria di token da parte di chi emette EMT e da chi fornisce servizi per valute virtuali.

Oltre alla dottrina che regola le differenti tipologie di token, sono presenti anche delle indicazioni a riguardo dell'autorizzazione e delle condizioni operative di chi garantisce servizi per valute digitali. All'interno di quest'ultima mansione devono essere compresi:

- custodia e l'amministrazione di cripto-attività per conto di terzi;
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
- lo scambio di valute virtuali con una moneta fiduciaria avente corso legale;
- lo scambio di crypto con altre cripto-attività;
- l'esecuzione di ordini di criptoattività per conto di terzi;
- il collocamento di valute digitali;
- la ricezione e trasmissione di ordini di criptoattività per conto terzi
- la prestazione del servizio di consulenza in materia di criptoattività

Sono esclusivamente soggetti dotati di personalità giuridica, coloro che possono fornire servizi per le criptovalute. Tra gli altri requisiti troviamo anche la sede legale che deve essere in un Paese dell'Unione Europea e la necessità di ricevere un'autorizzazione a svolgere tale attività da parte dell'Autorità di competenza del Paese.

La possibilità di garantire i servizi per le valute digitali in tutti gli Stati UE scaturisce dal possesso dell'autorizzazione.

4.6 Il caso Colonial Pipeline

Uno degli aspetti che crea maggiore scetticismo e diffidenza verso le criptovalute è sicuramente quello legato alla difficile rintracciabilità delle transazioni che vengono compiute all'interno del sistema blockchain. Tuttavia, la seguente situazione presa in analisi potrebbe far pensare l'esatto opposto.

“Il Colonial Pipeline è il più grande sistema di oleodotti per prodotti petroliferi raffinati negli Stati Uniti. L'oleodotto, composto da tre tubi, è lungo 5.500 miglia e può trasportare 3 milioni di barili di carburante al giorno tra il Texas e New York” (https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Pipeline).

Tra il 6 e il 12 maggio 2021 l'oleodotto è stato soggetto ad un attacco hacker (Ransomware nello specifico), da parte del gruppo DarkSide, che ha creato molti disagi alla costa est degli Usa dal punto di vista dei carburanti.

Con il passare del tempo gli attacchi ransomware hanno via via aumentato la loro portata e la loro importanza, iniziando con sporadici casi verso soggetti privati e arrivando fino a colpire grandi aziende internazionali. Il funzionamento di una c.d. ransomware gang ha diverse caratteristiche in comune con una classica organizzazione criminale, solo che nel caso della prima si può avere una struttura centralizzata o totalmente decentralizzata. All'interno di una ransomware gang troviamo diversi soggetti che svolgono differenti mansioni:

- Analisti finanziari: il loro compito è quello di individuare gli obiettivi, il requisito principale di quest'ultimi è la liquidità. Devono prestare attenzione se c'è un'assicurazione contro il cyber risk
- Access brokers: sono degli specialisti nell'eseguire un primo accesso ad enti/aziende. Questo accesso viene poi ceduto in cambio di denaro
- Ransomware developers: esperti informatici che si occupano della scrittura del software che servirà per cifrare e decifrare alcuni dati
- Infrastructure Admins: la loro mansione riguarda la gestione dell'impianto usato per compiere l'attacco e il trasporto dei dati
- Attackers: sono coloro che effettuano in concreto l'attacco
- Negoziatori: ricercano il dialogo con la parte colpita per discutere le condizioni di un eventuale riscatto

- Money mules: sono coloro che si occupano della conversione delle monete digitali in valuta

L'attacco nei confronti della Colonial Pipeline ha obbligato l'oleodotto a dover sborsare una cifra vicina ai 4,6 milioni di dollari in Bitcoin, ma il punto è che l'FBI è riuscito a recuperare 2,3 milioni di dollari del riscatto pagato (pari a 63,7 Bitcoin dei 75 corrisposti). Quanto accaduto va a sostegno della rintracciabilità della crypto Bitcoin, soprattutto perché i federali non hanno dovuto forzare la blockchain per risalire ai criminali.

Un altro elemento da sottolineare è sicuramente la velocità con la quale il denaro è stato recuperato, operazione più semplice rispetto a quando vengono coinvolte le banche. Inizialmente erano sorti non pochi sospetti riguardo a come l'FBI fosse riuscito in così poco tempo a rintracciare il gruppo DarkSide e a recuperare i Bitcoin pagati, ipotizzando una forzatura della blockchain di bitcoin, tant'è che questa diffidenza si è riversata anche sui mercati finanziari con il Bitcoin che ha visto scendere non di poco il proprio valore. A tal proposito si sono espressi anche conoscitori esperti del mondo delle valute virtuali, smentendo l'opzione di una forzatura.

La blockchain rappresenta un registro o meglio un libro mastro nel quale vengono salvate tutte le transazioni che sono effettuate, quindi, è "bastato" seguire le chiavi pubbliche impiegate per le negoziazioni, collegandole a soggetti sospetti. La parte più complessa e che desta tutt'oggi maggiori perplessità (anche perché non sono state date spiegazioni ufficiali in merito) è quella relativa a come l'FBI sia riuscito ad avere accesso al portafoglio dei cyber-criminali, in quanto è necessaria la chiave privata dell'utente.

Per riuscire invece a recuperare la traccia all'interno della blockchain, la Federal Bureau of Investigation si è rivolta ad alcune startup specializzate nel ritrovare criminali informatici: TRM Labs, Elliptic e Chainalysis. Queste sono andate ad analizzare la fitta ragnatela di scambi, individuando transazioni sospette con un procedimento simile a quello utilizzato dalla posta elettronica per la valutazione dello spam in relazione alla quantità di posta inviata nello stesso istante.

Come detto in precedenza, il recupero delle criptovalute ha richiesto tempi decisamente brevi. Nel caso in cui i bitcoin si fossero trovati all'interno di una banca situata in un paradiso fiscale, riuscire ad avere un mandato avrebbe comportato maggiori difficoltà per il Bureau.

Questo episodio ha determinato la rintracciabilità dei Bitcoin e potrebbe essere un chiaro segnale d'avviso per i criminali che intendono sfruttare le valute digitali per i riscatti.

Probabilmente utilizzare Bitcoin come mezzo di pagamento non è stata la decisione più conveniente, vi sono altre crypto che godono di riservatezza maggiore nelle negoziazioni. Va precisato però che i volumi di scambio non sono minimamente paragonabili con la valuta di Satoshi Nakamoto e che quindi salterebbe subito all'occhio l'eventuale spostamento di grandi quantità di valuta digitale ed il conseguente cash out. Un'alternativa efficace sarebbe stata quella di impiegare queste valute temporaneamente per poi trasformarle in Bitcoin.

4.7 Il caso Tornado Cash

Crypto mixer, questo è il termine che definisce una nuova categoria di strumenti legati al mondo delle valute digitali. Questi hanno come obiettivo il mescolamento in dei pool collettivi delle criptovalute appartenenti a utenti diversi, in questo modo si va a confondere la natura e l'appartenenza delle transazioni, le quali normalmente si trovano in maniera inequivocabile all'interno della blockchain. Queste attività sono facilmente riconducibili alle classiche operazioni di riciclaggio di denaro, infatti il passaggio successivo al mixaggio di valute virtuali, vede il collocamento delle stesse all'interno di portafogli digitali.

Nell'agosto del 2022 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America ha posto delle sanzioni a Tornado Cash, uno di questi c.d. crypto mixer, il quale si interpone come un "facilitatore della privacy", ma che in realtà va ad offuscare la fonte da cui arrivano le criptovalute e per questo l'amministrazione Biden lo ha identificato come un servizio di riciclaggio.

Inoltre, un'equipe di analisti della blockchain di nome Elliptic ha confermato che cyber criminali hanno usufruito di Tornado Cash per ripulire 1,5 miliardi di dollari di natura illegale, di cui circa 700 milioni appartenenti ai criminali del Lazarus Group (secondo alcuni analisti è connesso con il regime della Corea del Nord).

FIGURA 7: MESCOLAMENTO DI CRIPTOVALUTE



FONTE: <https://it.cryptonews.com/news/tornado-cash-latest-community-fights-back-against-sanctions-tvl-dropped-26-since-us-treasury-decision-it.htm>

Dal momento della sua creazione (2019), è stato stimato dal Dipartimento del Tesoro Usa, che l'ammontare totale di crypto che è transitato mediante Tornado Cash sia intorno ai 7 miliardi di dollari. Questo dato ha sicuramente rafforzato i dubbi in merito alla natura dei crypto mixer, ritenendo questi servizi atti al compimento di atti illeciti come frodi e crimini informatici.

Sono noti dei casi in cui le autorità di vigilanza sono state in grado di rinvenire sulla blockchain criptovalute utilizzate come pagamento di un riscatto. Esistono tuttavia delle società come Elliptic, in grado di neutralizzare il meccanismo di mescolamento delle valute virtuali di questi strumenti. La continua crescita e il continuo avanzamento tecnologico potranno però presentare un problema in futuro ed è per questo, infatti, che gli Stati Uniti hanno deciso di impartire un percorso di due diligence ai crypto mixer, in alternativa questi sono dichiarati illegali.

«Nonostante le assicurazioni pubbliche, Tornado Cash ha ripetutamente fallito nell'imporre controlli efficaci volti a impedire il riciclaggio di fondi per attori malintenzionati» (Brian Nelson, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e intelligence finanziaria) ed è per questo motivo che Tornado Cash è stato inserito all'interno della Specially Designated Nationals list da parte dell'Ofac (ente di controllo del Tesoro Usa). Questa politica rispetta a pieno quelle che sono le intenzioni del presidente Biden di provare a regolamentare l'universo delle valute digitali ancora privo di una seria legislazione che faccia da guida negli Stati Uniti. Delle scelte dettate anche dalla paura di poter raggirare le sanzioni imposte e dalla necessità di mantenere l'equilibrio nel sistema finanziario attuale.

CONCLUSIONE

Sicuramente le peculiarità dell'anonimato e di una complessa rintracciabilità delle transazioni, rendono molto appetibili le criptovalute per un loro utilizzo illecito. Tuttavia, si è verificato che la quantità di denaro riciclato attraverso le valute digitali è sensibilmente inferiore rispetto al valore riciclato mediante valuta fiat e la percentuale relativa all'utilizzo illecito delle criptovalute è notevolmente più bassa rispetto a quella delle normali negoziazioni mediante esse. Certamente come riportano i dati, è presente una porzione di crypto utilizzate per scopi illeciti, ma sarebbe estremamente riduttivo semplificare il tutto con l'espressione: le criptovalute sono uno strumento criminale.

Inoltre, si è dimostrato con un caso concreto come sia possibile risalire agli utenti che abbiano effettuato una determinata negoziazione, anche se chiaramente non è un'operazione semplice.

Il rovescio della medaglia è stato esposto attraverso il caso della moneta virtuale SQUID e di come sia facile a volte imbattersi in soggetti poco facoltosi e con progetti non seri nel mondo crypto. È molto semplice farsi attrarre da nomi noti, collegabili al mondo del cinema o dello spettacolo, ma una delle regole base della finanza (non solo delle criptovalute) è quella di saper gestire le proprie emozioni e non farsi dominare da esse nel compiere delle scelte.

Il corpus normativo presentato in questa sede vede principalmente normative che sono nate per affrontare (almeno inizialmente) reati che non prendevano in considerazione le valute digitali anche perché probabilmente non ancora nate

La regolamentazione delle valute virtuali è un campo in costante evoluzione anche perché nascono di continuo nuove tipologie di crypto-attività con caratteristiche e fini singolari, la loro disciplina richiede un'analisi e uno studio approfondito. Andando ad apporre rigide regole si rischia, tra l'altro, di andare a smorzare la crescita e l'innovazione di questo settore, demotivandone di conseguenza anche il suo utilizzo. Quindi agli enti regolatori e alle autorità di vigilanza spetta un compito non semplice da questo punto di vista. Se poi si analizza la loro efficacia, sicuramente le direttive e le normative che sono state emanate in questi anni hanno aiutato a risolvere seppur parzialmente, molti dei problemi legati inizialmente alle valute virtuali soprattutto grazie alla pubblicazione di

documenti e alla registrazione presso specifici albi da parte di determinati soggetti operanti nel settore crypto. Tuttavia, restano ancora molti nodi da sciogliere e uno è sicuramente quello legato alla mancanza di tutela verso il singolo investitore in relazione ai rischi connessi a possibili manipolazioni di mercato. Lo step successivo per ciò che concerne i mezzi di contrasto visti in precedenza potrebbe riguardare proprio questo ambito qui.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

<https://it.wikipedia.org/wiki/Valuta>

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.it.html

<https://www.consob.it/web/investor-education/criptoalute>

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1611184456_dalaiti-2021a-criptoalute-abusivismo-finanziario-166-tuf-cassazione-26807-2020.pdf

Dalaiti F. (2021), 01/2021, Sistema Penale

<https://www.consob.it/web/investor-education/gli-abusivismi-finanziari>

<https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/10/criptoalute-alcuni-profili-di-qualificazione-giuridica>

Nigro R. (2021), 10/03/2021, Altalex

https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_di_denaro

<https://www.dirittoconsenso.it/2021/03/31/fasi-del-riciclaggio-i-passaggi/>

Venezia L. (2021), 31/03/2021, Dirittoconsenso

<https://www.agendadigitale.eu/documenti/riciclaggio-con-bitcoin-e-altre-criptoalute-come-funziona-e-i-mezzi-di-contrasto/>

Cartisano M. (2020), 30/03/2020, Agenda Digitale

<https://it.cointelegraph.com/news/crypto-money-laundering-up-by-one-third-in-2021-but-still-below-record>

Newar B. (2022), 27/01/2022, Cointelegraph

<https://valori.it/criptoalute-sanzioni-internazionali-russia/>

[Longo A. \(2022\), 05/05/2022, Valori](#)

<https://www.punto-informatico.it/stop-mining-criptoalute-iran-problema-lenergia/>

[Lasperini O. \(2022\), 22/06/2022, Punto informatico](#)

<https://www.corrierecomunicazioni.it/finance/criptoalute-gli-stati-uniti-allattacco-delle-russa-bitriver/>

[Balocco V. \(2022\), 22/04/2022, Corrierecomunicazioni](#)

[https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102)

[antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102)

<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/criptoalute-cyberlaundering-125-2019>

[Vadalà R.M. \(2020\), 06/05/2020, Sistema Penale](#)

<https://www.alavie.it/criptoalute-antiriciclaggio-rischi-procedure-per-professionisti/13/04/2022>

<https://businessandleaders.it/2018/07/13/ue-criptoalute-direttiva-antiriciclaggio/>
16/01/2022

https://www.repubblica.it/tecnologia/2022/04/25/news/gli_sforzi_di_regolamentazione_delle_crypto_in_ue_spiegati_per_bene-346309419/

[Barbieri G. \(2022\), 25/04/2022, La Repubblica](#)

<https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/regolamento-mica-per-le-criptoalute-cosa-prevede-e-i-nodi-da-sciogliere/>

[Culicchi R. \(2022\), 01/06/2022, Agenda Digitale](#)

<http://tayros.bg/index.php/2022/04/27/4710/#what-is-mica-markets-in-crypto-assets-regulation>

Vermaak W. (2022), 27/04/2022, Tayros Consulting

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/obiettivo-capitale/mercati/2022/02/23/news/dai_ransomware_al_riciclaggio_nel_2021_le_operazioni_illecite_con_le_criptovalute_hanno_raggiunto_i_14_miliardi_di_dollari-338811238/

Cimminella M. (2022) 23/02/2022, La Repubblica

<https://techprincess.it/bitcoin-rintracciabili-fbi-colonial-pipeline/>

Regazzi S. (2021), 10/06/2021, Techprincess

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/ransomware-e-riscatti-in-cryptovalute-la-lezione-dellattacco-a-colonial-pipeline/#Cose_successo

Pelliccione A. (2021), 12/07/2021, Agenda Digitale

https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Pipeline

<https://www.ilbollettino.eu/2022/03/15/blockchain-la-fiducia-digitale-fa-paura-alle-banche/>

Martinasso M V. (2022), 15/03/2022, Il Bollettino

<https://mapsgroup.it/6memes/criptomonete/>

Pompilio A. (2018), 30/08/2018, Maps

<https://it.finance.yahoo.com/notizie/narrazione-filosofia-delle-cryptovalute-120000544.html>

Simoncelli F. (2020), 18/02/2020; Yahoo Finanza

<https://www.thedifferentgroup.com/2020/12/14/metathesiofobia/>

Spanò D. (2020), 14/12/2020, Different

https://it.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk

<https://www.wired.it/economia/finanza/2021/02/09/tesla-bitcoin-musk-dogecoin/>

Monaco D. (2021), 09/02/2021, Wired

https://www.repubblica.it/tecnologia/2022/07/21/news/tesla_muskvende_bitcoin-358650323/

Rociola A. (2022), 21/07/2022, La Repubblica

<https://www.criptoaluta.it/40546/dogecoin-messaggio-shock-di-elon-musk-il-prezzo-di-doge-vola>

Grossi G. (2022), 19/06/2022, Criptoaluta.it

<https://www.criptoaluta.it/43398/tesla-vende-i-suoi-bitcoin-per-1-miliardo-perche-non-e-un-problema>

Grossi G. (2022), 21/07/2022, Criptoaluta.it

<https://it.cointelegraph.com/news/crypto-twitter-year-in-review-10-influential-tweets-of-2021> Pirus B. (2022) 02/01/2022, Cointelegraph

https://www.repubblica.it/economia/2022/06/17/news/musk_causa_dogecoin-354297419/ 17/06/2022

<https://www.ilpost.it/2021/11/02/squid-criptoaluta-squid-game/>

<https://www.financialounge.com/news/2021/11/02/la-criptoaluta-di-squid-game-era-una-truffa-ora-vale-zero/> Cardarelli A. (2021) 02/11/2021, Financialounge

<https://www.ilsole24ore.com/art/squid-game-criptoaluta-era-truffa-creatori-scappano-21-milioni-AE5h4Bu>

Prisco F. (2021), 02/11/2021, Il Sole 24 Ore

<https://formiche.net/2022/08/tornado-cash-crypto-mixer-usa-sanzioni-riciclaggio/>

Lanzavecchia O. (2022), 09/08/2022, Formiche

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/esfs/html/index.it.html>

<https://www.fondopriamo.it/blog/priamo/autorita-vigilanza-mercati-finanziari>

(Redazione Fondo Priamo, 02/02/2022, Fondo Priamo)

<https://www.consob.it/web/investor-education/tutela>

<https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/manipolazione-del-mercato.html>

